

COPIA**ECC.MO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE****DELEGA****RICORSO AI SENSI DELL'ART. 112, CO. 5, C.P.A.**

Per l'**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA**, in persona del Presidente pro tempore avv. Nicola Marino, in quale agisce anche in proprio, con gli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (C.F. RSNRGRG46M29L739M), Mariagrazia Romeo (C.F. RMOMGR66E67F537K) e Mario Sanino (C.F. SNNMRA38E03H501M) elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli, 180 (pec: mariosani-no@ordineavvocatiroma.org -- fax 06-8072776) giusta delega a margine del presente atto

Il sottoscritto Avv. Nicola Marino, in proprio ed in qualità di Presidente p.t. dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA delega alla rappresentanza e difesa nel presente giudizio gli Avv.ti Prof. Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo del Foro di Venezia e l'Avv. Prof. Mario Sanino del Foro di Roma, conferendo loro tutte le facoltà di legge, con il potere anche disgiunto di sottoscrivere gli atti, proporre istanze cautelari, rinunciare, transigere, conciliare, farsi sostituire e nominare altri procuratori. Elegge domicilio presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/03


CONTRO

- Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- Il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore;

E CON L'INTERVENTO DI

- ADR Center SpA;
- Associazione Avvocati per la Mediazione;
- Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
- Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

F.TO
Nicola Marino
è autentica
F.TO Avv.
Mario Sanino



--- o O o ---

PREMESSO

- che con ordinanza n. 607/2014, depositata il 12 febbraio 2014 (ricor-

so n. 544/2014) Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha così disposto “*accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.*”;

- che tale dispositivo ha suscitato interpretazioni contrastanti in ordine agli effetti dell’accoglimento dell’appello ed in particolare in ordine alla sospensione dei provvedimenti impugnati avanti il TAR Lazio;

- che, pertanto, sembra necessario un chiarimento, tenuto conto della consistenza delle tesi contrapposte, in merito all’interpretazione del dispositivo;

- che la rilevanza della questione, ove considerata anche in relazione ai problemi applicativi della disciplina della mediazione obbligatoria, merita una definitiva determinazione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CHIEDE

Voler chiarire gli effetti dell’accoglimento dell’appello in relazione alla sorte dei provvedimenti impugnati avanti il TAR Lazio.

Venezia-Roma, 14 febbraio 2014

Avv. Prof. Giorgio Orsoni

Avv. Mariagrazia Romeo

Avv. Mario Sanino

